

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dal Dr. Antonio Frittella, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Marco Santaroni, **Componenti**; con l'assistenza dell' Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sigg.ri Paola Anzellotti e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 21 settembre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(608) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI, PIETRO LO MONACO, FRANCESCO GHELFI, GIUSEPPE VITALE, PAOLO TOCCAFONDI, MARIO MASINI, ALESSIO VIGNOLI, GIORGIO LUGARESI, GABRIELE VALENTINI, MARCO SEMPRINI, ROBERTO BENIGNI, GIAMPIERO TANSINI, FRANCO SOLDATI, FRANCO COLLAVINO, CONCETTA ANTONIA ANGELA FAZZARI, LUCA BARALDI, MAURIZIO RICCARDI, GIUSEPPE MAROTTA, ROSELLA SENSI, ADRIANO GALLIANI, TULLIO TINTI, STEFANO CASTELNOVO, GIORGIO ZAMUNER, DAVIDE TORCHIA, ERNESTO RANDAZZO, MARCO ANTONIO DE MARCHI, TIBERIO CAVALLERI, VINICIO FIORANELLI, UMBERTO DEL CORE, GIONATHA SPINESI, SIMONE CALVANO, FABIO ZAMBLERA, AIMO DIANA, OSCAR BREVI, LUIGI MARTINELLI, REGGINA CALCIO, UDINESE CALCIO, AC CESENA CALCIO SPA, MODENA FC, PIACENZA FC, AC MILAN SPA, UC SAMPDORIA, US CITTÀ DI PALERMO, AS ROMA SPA, AC PRATO SPA • (note nn. 9129/360pf09-10/SP/dl del 19.6.2012 e 9442/360pf09-10/SP/dl del 27.6.2012).

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- Sig. Pasquale FOTI, Presidente della REGGINA CALCIO Spa;
- Sig.ra Concetta Antonia Angela FAZZARI, segretaria del settore giovanile della REGGINA CALCIO Spa;

Per rispondere il primo di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa di cui all'art. 84 NOIF e del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell'atto di deferimento. La seconda della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS per aver palesemente dichiarato, durante l'audizione resa innanzi la Procura federale, circostanze non veritiere in ordine alla costituzione e gestione della Società Reggina Service Srl - ora Reser Srl anche con riferimento ai rapporti intrattenuti con la Società Reggina Calcio Spa.

- Sig. Francesco GHELFI, Amministratore delegato dell'EMPOLI FOOTBALL CLUB Spa;
- Sig. Giuseppe VITALE, Direttore sportivo dell'EMPOLI FOOTBALL CLUB Spa per rispondere di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell'atto di deferimento.
- Sig. Paolo TOCCAFONDI, attuale Amministratore delegato dell'AC PRATO 1908 Spa;
- Sig. Alessio VIGNOLI, Segretario dell'AC PRATO 1908 Spa;

- Sig. Mario MASINI, Direttore sportivo dell'AC PRATO 1908 Spa;

Per rispondere di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell'atto di deferimento. Masini e Vignoli inoltre della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e 8, comma 1, CGS, tuttora vigente, per aver reiteratamente omesso di trasmettere alla Procura Federale gli atti e i documenti richiesti, sottoscrivendo al contrario, alternativamente, dichiarazioni non veritiere, poi inviate allo stesso Ufficio Federale.

- Sig. Giorgio LUGARESI, Presidente del CESENA CALCIO Spa al tempo dei fatti in contestazione;

- Sig. Roberto BENIGNI, Presidente dell'ASCOLI CALCIO 1898 Spa;

- Sig. Gianpiero TANSINI, responsabile amministrativo dell'ASCOLI CALCIO 1898 Spa al tempo dei fatti in contestazione;

per rispondere di diverse violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell'atto di deferimento.

- Sig. Pietro LO MONACO, Amministratore delegato del CALCIO CATANIA Spa per rispondere di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa di cui all'art. 84 NOIF e del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell'atto di deferimento.

- Sig. Franco SOLDATI, Presidente dell'UDINESE CALCIO Spa;

- Sig. Franco COLLAVINO, dirigente dell'UDINESE CALCIO Spa,

per rispondere di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell'atto di deferimento.

- Sig. LUCA BARALDI, all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società MODENA F.C. Spa;

- Sig. Maurizio RICCARDI, all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società PIACENZA F.C. Spa;

- 16. Sig. Giuseppe MAROTTA, all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società U.C. SAMPDORIA Spa;

- Sig.ra Rosella SENSI, all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società A.S. ROMA Spa;

- Sig. Adriano GALLIANI, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato dell'A.C. Milan SpA.;

- Sig. Gabriele VALENTINI, all'epoca dei fatti Legale rappresentante della A.C. CESENA Spa;

- Sig. Marco SEMPRINI, all'epoca dei fatti Legale rappresentante della A.C. CESENA Spa; per rispondere di violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell'atto di deferimento.

- Sig. Tullio TINTI, Agente con licenza rilasciata dalla FIGC;

Per rispondere di numerosissime e reiterate violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell'atto di deferimento.

- Sig. TIBERIO CAVALLERI, Agente con licenza rilasciata dalla FIGC;

- Sig. Davide TORCHIA, Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC;

- Sig. Giorgio ZAMUNER, Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC;
- Sig. Ernesto RANDAZZO, Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC;
- Sig. Marco Antonio DE MARCHI, all'epoca dei fatti Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC;

Per rispondere di ripetute violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell'atto di deferimento.

Inoltre Tullio TINTI, Tiberio CAVALLERI, Davide TORCHIA, Giorgio ZAMUNER, Ernesto RANDAZZO, Marco Antonio DE MARCHI, Agenti calciatori con licenza rilasciata dalla F.I.G.C., in concorso tra loro della violazione dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 9 del CGS per essersi di fatto associati al solo fine di espletare incarichi in conflitto di interesse e, comunque in violazione ed elusione della normativa federale e di settore, con l'aggravante, per il solo TINTI, di aver promosso, costituito e gestito l'intera associazione ai sensi e per gli effetti del comma 2 dello stesso art. 9 del CGS, il tutto come meglio specificato nell'atto di deferimento;

Tullio TINTI, Pasquale FOTI, Maria Concetta Angela FAZZARI, in concorso tra loro della violazione dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 9 del CGS per essersi di fatto associati al fine di commettere illeciti consistenti nel pagamento in favore delle diverse Società appartenenti al gruppo G. di numerose fatture per operazioni inesistenti da parte della REGGINA service – RESER Srl al fine di trarne comunque profitto a danno della stessa Società;

- Sig. Stefano CASTELNOVO, all'epoca dei fatti Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC;
- Sig. Vinicio FIORANELLI, all'epoca dei fatti Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione svizzera;

per rispondere di violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell'atto di deferimento.

- Sig. UMBERTO DEL CORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società FOGGIA CALCIO e PERUGIA CALCIO Spa;
- Sig. Fabio ZAMBLERA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società UC SAMPDORIA Spa e AS ROMA Spa;

per rispondere di violazioni dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa di cui all'art. 83 comma 1 NOIF e del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell'atto di deferimento.

- Sig. Aimo DIANA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società U.S. CITTA' DI PALERMO Spa;
- Sig. Gionatha SPINESI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società CATANIA CALCIO Spa;
- Sig. Simone CALVANO, all'epoca dei fatti tesserato della Società AC MILAN Spa;
- Sig. Oscar BREVI, all'epoca dei fatti tesserato per la Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa;
- Sig. Luigi MARTINELLI, all'epoca dei fatti tesserato per la Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa;

per rispondere di violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva in relazione alla normativa del Regolamento Agenti, come dettagliatamente esposto nell'atto di deferimento.

• Le Società REGGINA CALCIO Spa, AC CESENA Spa, MODENA FC Spa, UDINESE CALCIO Spa, PIACENZA CALCIO Spa, AC MILAN Spa, UC SAMPDORIA Spa, AS ROMA Spa, AC PRATO 1908 Spa, US CITTÀ DI PALERMO Spa;

ai sensi della dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva, per rispondere delle azioni e dei comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, posti in essere dai rispettivi tesserati.

Tutti i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive ad eccezione di Tansini, Marotta, Zamblera, Martinelli e Società Piacenza FC.

I difensori dei deferiti Luca Baraldi, Roberto Benigni, Simone Calvano, Stefano Castelnovo, Tiberio Cavalleri, Umberto Del Core, Marco Antonio De Marchi, Aimò Diana, Vinicio Fioranelli, Adriano Galliani, Pietro Lo Monaco, Giorgio Lugaresi (anche ex art. 24 CGS), Giuseppe Marotta, Mario Masini, Ernesto Randazzo, Maurizio Riccardi, Marco Semprini, Gionatha Spinesi, Paolo Toccafondi, Davide Torchia, Tullio Tinti, Gabriele Valentini, Alessio Vignoli, Giorgio Zamuner e le Società AC Cesena Calcio Spa (anche ex art. 24 CGS), AC Milan Spa, AC Prato Spa, AS Roma Spa hanno concordato con la Procura federale una sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, il Sig. Lugaresi e la Società AC Cesena Spa anche ex art. 24 CGS, che questa Commissione ha ritenuto congrua.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Luca Baraldi, Roberto Benigni, Simone Calvano, Stefano Castelnovo, Tiberio Cavalleri, Umberto Del Core, Marco Antonio De Marchi, Aimò Diana, Vinicio Fioranelli, Adriano Galliani, Pietro Lo Monaco, Giorgio Lugaresi (anche ex art. 24 CGS), Giuseppe Marotta, Mario Masini, Ernesto Randazzo, Maurizio Riccardi, Marco Semprini, Gionatha Spinesi, Paolo Toccafondi, Davide Torchia, Tullio Tinti, Gabriele Valentini, Alessio Vignoli, Giorgio Zamuner e le Società AC Cesena Calcio Spa (anche ex art. 24 CGS), AC Milan Spa, AC Prato Spa, AS Roma Spa:

“▪ per il Sig. Luca Baraldi, applicazione ex art. 23 CGS, della inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci);

▪ per il Sig. Roberto Benigni, applicazione ex art. 23 CGS, della inibizione per mesi 8 (otto);

▪ per il Sig. Simone Calvano, applicazione ex art. 23 CGS, della squalifica per giornate 2 (due), da scontarsi in gare ufficiali;

▪ per il Sig. Stefano Castelnovo, applicazione ex art. 23 CGS, della sospensione della licenza per mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci);

▪ per il Sig. Tiberio Cavalleri, applicazione ex art. 23 CGS, della sospensione della licenza per mesi 18 (diciotto);

▪ per il Sig. Umberto Del Core, applicazione ex art. 23 CGS, della squalifica per giornate 2 (due), da scontarsi in gare ufficiali;

▪ per il Sig. Marco Antonio De Marchi, applicazione ex art. 23 CGS, della sospensione della licenza per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci);

▪ per il Sig. Aimò Diana, applicazione ex art. 23 CGS, della squalifica per giornate 1 (una), da scontarsi in gare ufficiali;

▪ per il Sig. Vinicio Fioranelli, applicazione ex art. 23 CGS, della sospensione della licenza per mesi 4 (quattro);

- per il Sig. Adriano Galliani, applicazione ex art. 23 CGS, della ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00);
- per il Sig. Pietro Lo Monaco, applicazione ex art. 23 CGS, della inibizione di mesi 2 (due);
- per il Sig. Giorgio Lugaresi, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS, della inibizione di mesi 6 (sei);
- per il Sig. Giuseppe Marotta, applicazione ex art. 23 CGS, della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
- per il Sig. Mario Masini, applicazione ex art. 23 CGS, della inibizione di mesi 4 (quattro);
- per il Sig. Ernesto Randazzo, applicazione ex art. 23 CGS, della sospensione della licenza per mesi 15 (quindici);
- per il Sig. Maurizio Riccardi, applicazione ex art. 23 CGS, della inibizione di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici);
- per il Sig. Marco Semprini, applicazione ex art. 23 CGS, della inibizione di giorni 20 (venti);
- per il Sig. Gionatha Spinesi, applicazione ex art. 23 CGS, della squalifica per 1 (una) giornata di campionato;
- per il Sig. Paolo Toccafondi, applicazione ex art. 23 CGS, della inibizione per mesi 8 (otto);
- per il Sig. Davide Torchia, applicazione ex art. 23 CGS, della sospensione della licenza per mesi 10 (dieci) e dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
- per il Sig. Tullio Tinti, applicazione ex art. 23 CGS, della sospensione della licenza per mesi 36 (trentasei) e dell'ammenda di € 80.000,00 (€ ottantamila/00);
- per il Sig. Gabriele Valentini, applicazione ex art. 23 CGS, della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci);
- per il Sig. Alessio Vignoli, applicazione ex art. 23 CGS, della inibizione di mesi 4 (quattro);
- per il Sig. Giorgio Zamuner, applicazione ex art. 23 CGS, della sospensione della licenza di mesi 20 (venti);
- per la Società AC Cesena Calcio Spa, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS, della ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00);
- per la Società AC Milan Spa, applicazione ex art. 23 CGS, della ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00);
- per la Società AC Prato Spa, applicazione ex art. 23 CGS, della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
- per la Società AS Roma Spa, applicazione ex art. 23 CGS, della ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00);

*considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *per il Sig. Luca Baraldi, inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci);*
 - *per il Sig. Roberto Benigni, inibizione per mesi 8 (otto);*
 - *per il Sig. Simone Calvano, squalifica per giornate 2 (due), da scontarsi in gare ufficiali;*
 - *per il Sig. Stefano Castelnovo, sospensione della licenza per mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci);*
 - *per il Sig. Tiberio Cavalleri, sospensione della licenza per mesi 18 (diciotto);*
 - *per il Sig. Umberto Del Core, squalifica per giornate 2 (due), da scontarsi in gare ufficiali;*
 - *per il Sig. Marco Antonio De Marchi, sospensione della licenza per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci);*
 - *per il Sig. Aimo Diana, squalifica per giornate 1 (una), da scontarsi in gare ufficiali;*
 - *per il Sig. Vinicio Fioranelli, sospensione della licenza per mesi 4 (quattro);*
 - *per il Sig. Adriano Galliani, ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00);*
 - *per il Sig. Pietro Lo Monaco, inibizione di mesi 2 (due);*
 - *per il Sig. Giorgio Lugaresi, inibizione di mesi 6 (sei);*
 - *per il Sig. Giuseppe Marotta, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);*
 - *per il Sig. Mario Masini, inibizione di mesi 4 (quattro);*
 - *per il Sig. Ernesto Randazzo, sospensione della licenza per mesi 15 (quindici);*
 - *per il Sig. Maurizio Riccardi, inibizione di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici);*
 - *per il Sig. Marco Semprini, inibizione di giorni 20 (venti);*
 - *per il Sig. Gionatha Spinesi, squalifica per 1 (una) giornata di campionato;*
 - *per il Sig. Paolo Toccafondi, inibizione per mesi 8 (otto);*
 - *per il Sig. Davide Torchia, sospensione della licenza per mesi 10 (dieci) e dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);*
 - *per il Sig. Tullio Tinti, sospensione della licenza per mesi 36 (trentasei) e dell'ammenda di € 80.000,00 (€ ottantamila/00);*
 - *per il Sig. Gabriele Valentini, inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci);*
 - *per il Sig. Alessio Vignoli, inibizione di mesi 4 (quattro);*
 - *per il Sig. Giorgio Zamuner, sospensione della licenza di mesi 20 (venti);*
 - *per la Società AC Cesena Calcio Spa, ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00);*
 - *per la Società AC Milan Spa, ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00);*
 - *per la Società AC Prato Spa, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);*
 - *per la Società AS Roma Spa, ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00);*
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".*

Rinvia la trattazione delle rimanenti posizioni alla riunione del 4 ottobre 2012 ore 14.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il giorno 24 Settembre 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete